

Allegato B)

“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico” degli edifici a destinazione produttiva danneggiati dal sisma del 2012, ad esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE”.

1. OBIETTIVI, FINALITÀ E OGGETTO

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per il miglioramento sismico e per l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive, di qualsiasi tipologia costruttiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 7 e ss. del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012).

2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

2.1 Al fine di favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate, possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, ad eccezione della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” (si fa riferimento esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento) che:

- A. hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 alla presente ordinanza.

Per tutti Comuni dell'allegato A) è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 "de minimis". A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione "de minimis", utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza. Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

B. esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l'attività all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento o in qualità di proprietari abbiamo messo a disposizione l'immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività.

2.2 L'impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

- titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
- affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;
- titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.
- titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico

dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo;

3. REQUISITI AMMISSIBILITÀ IMPRESE BENEFICIARIE

3.1 Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, e non essere imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE”;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”);

f) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);

g) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.

3.2 Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente bando e fino ad un contributo massimo erogabile pari complessivamente a € 149.000,00 al netto dell'IVA, se recuperabile e bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.); nel caso di regime forfettario, il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA.

3.3 La mancanza o l'inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.4 Qualora vengano riscontrate irregolarità entro i tre anni successivi alla concessione del contributo, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

3.5 Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute negli allegati, parte integrate del presente bando.

4. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

4.1 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi (esclusivamente di miglioramento sismico), dovranno essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012 e non oltre il 10 dicembre 2018 per gli interventi già realizzati o non oltre il 31 ottobre 2019 per gli interventi ancora da realizzare a valere anche per le Ordinanze n. 91 del 29 luglio 2013 e ss.mm.ii, n. 26 del 22 aprile 2016 e ss.mm.ii e n. 13 del 15 maggio 2017 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto disposto al punto 4.2 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico.

4.2 Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando e possono riguardare:

4.1 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO GIÀ EFFETTUATI

Possono presentare domanda le imprese che abbiano già effettuato interventi di miglioramento sismico realizzati con le seguenti modalità:

1. l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;
2. a conclusione degli interventi – in fase di domanda di erogazione deve aversi evidenza della acquisizione del certificato di agibilità sismico definitivo, ove necessario;
3. il costo ammissibile è determinato dal costo degli interventi, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, così come risulta dal computo metrico estimativo sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche", integrato per le voci non contemplate nello stesso;
4. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 300 euro/mq di superficie netta produttiva;
5. gli interventi di miglioramento sismico devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo.

4. 2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ANCORA DA EFFETTUARE

Possono inoltre presentare domanda le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l'intervento di miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

1. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico;
2. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;
3. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
4. il costo ammissibile è determinato dal costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, così come risulta dal computo metrico estimativo sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche";

5. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 300 euro/mq di superficie netta produttiva;
6. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato entro il 31 ottobre 2019 a valere anche per l'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 e ss.mm.ii e per l'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

5. SPESE TECNICHE

5.1 Sono considerate ammissibili le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica e le spese connesse alla presentazione della domanda, nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.

6. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- pulizia dei locali, ad eccezione degli interventi relativi a particolari lavorazioni produttive quali ad esempio quelle afferenti il biomedicale;
- spese di trasporto escluse quelle relative allo smaltimento dei materiali di risulta;
- spese generali;
- spese amministrative e di gestione.

7. CONTRIBUTO

7.1 L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

7.2 Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00.

7.3 Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare, tenuto conto anche delle concessioni riferite alle Ordinanze 23/2013, 52/2013, 91/2013, 158/2013, 75/2014, 25/2015, 53/2015, 26/2016 e 13/2017;

Ø Euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili dei paragrafi 4. 1, 4.2 e paragrafo 6);

7.4 Il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.) ed al lordo dei contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali; nel caso di regime forfettario, il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA.

7.5 In presenza di copertura assicurativa sugli interventi di miglioramento sismico, il contributo di cui al presente bando è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti sugli interventi di miglioramento sismico.

7.6 In presenza di eventuale copertura assicurativa sugli interventi di miglioramento sismico, il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato;
- esistenza di eventuale franchigia.

7.7 Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

7.8 In caso di beni assicurati, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

7.9 La concessione del contributo è subordinata al mantenimento da parte del beneficiario del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.1.

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

8.1 L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, sia in caso di spese relative agli interventi già effettuati entro il termine di presentazione della domanda sia per gli interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare. La documentazione di spesa dovrà essere presentata, ai fini dell'erogazione del contributo, entro e non oltre il 31 gennaio 2020.

8.2 Il contributo potrà essere erogato solo nel caso in cui l'azienda possieda una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL. Nel caso di inadempienza si provvederà all'attivazione del potere sostitutivo.

9. CUMULABILITÀ

9.1 I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato.

I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione,

10. REGIME DI AIUTO

10.1 Il contributo di cui al presente bando viene concesso ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 "de minimis". A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione "de minimis", utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza.

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

A) COME COMPILARE LA DOMANDA

11.1 La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere compilata – a pena di esclusione - tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. Sarà possibile presentare la domanda a partire dal 10 dicembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse di

cui all'articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012 e comunque non oltre il 29 marzo 2019.

11.2 La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente o da soggetti delegati, ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. "Codice dell'amministrazione digitale" dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente.

11.3 Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

11.4 Il Commissario, con propria Ordinanza debitamente motivata, si riserva la facoltà di riattivare la procedura in presenza di risorse aggiuntive rese disponibili o riscontrata la disponibilità di risorse residue, dandone adeguata pubblicità.

B) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

11.5 La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11.6 Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Quanto dichiarato nella domanda dovrà essere pienamente coerente con quanto attestato nella perizia giurata e nella relazione tecnica allegate.

11.7 Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, fra l'altro, a pena di esclusione:

- a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;
- b) l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati o si realizzeranno gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;
- c) il titolo di proprietà/possesso/disponibilità dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;
- d) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti al punto 3;

- e) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- f) la dichiarazione dell'impresa di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola "DEGGENDORF";
- g) la dichiarazione dell'impresa che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia) e che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori e degli interventi oggetto della domanda di contributo, obbligate ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori;
- h) la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
- i) la dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia, di avere quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzarsi, applicando l'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" vigente, integrato per le voci non contemplate nello stesso;
- j) i dati relativi a tutti i fornitori e subfornitori degli interventi di miglioramento sismico, in particolare: ragione sociale, indirizzo della sede legale, partita IVA, codice fiscale, settore di attività, codice ATECO; per i fornitori e subfornitori operanti nei settori elencati dall'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 e dalla Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012, devono essere riportati nella domanda – a pena di esclusione dal contributo delle relative spese – i seguenti dati:
- data di iscrizione o di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 (c.d. "white list");

- prefettura a cui è stata presentata la sopra citata richiesta di iscrizione.

Si riporta l'elenco dei settori per i quali è necessaria la richiesta di iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture:

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. noli a freddo di macchinari;
6. fornitura di ferro lavorato;
7. autotrasporti per conto di terzi;
8. guardiania dei cantieri;
9. fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
10. demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
11. movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti
12. noleggio con conducente di mezzi speciali;
13. fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
14. fornitura, e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;
15. fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico

In caso il fornitore o subfornitore non operi nei settori sopra elencati, la domanda di contributo dovrà contenere l'attestazione che gli stessi fornitori o subfornitori non sono tenuti alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

Si precisa che l'attività di commercio di prodotti in ferro lavorato, disgiunta dalla attività di produzione, non rientra tra quelle tenute alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

- k) il termine iniziale e il termine finale degli interventi;

- l) ove prevista ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori. In assenza del Protocollo SICO, attestato comprovante l'avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l'impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi.
- m) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione del contributo concesso.

11.8 Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà attestare che:

- le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;
- i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo di cui al punto 8, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

e sottoscrivere inoltre l'impegno a:

- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

11.9 Le fatture relative agli interventi di miglioramento sismico già effettuato dovranno essere emesse entro la data della presentazione della domanda ed integralmente rendicontate entro il 31 gennaio 2020, pena la loro esclusione dal contributo e dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati e conclusi entro i termini di ammissibilità, pena il non riconoscimento delle spese effettuate. Le fatture relative agli interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare dovranno essere emesse entro il 31 ottobre 2019 ed interamente rendicontate entro il 31 gennaio 2020.

C) ALLEGATI ALLA DOMANDA

11.10 La domanda di contributo, compilata tramite l'apposito applicativo web, dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori indicati nell'appendice al presente bando:

1. fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente e del delegato (controfirmate digitalmente dal legale rappresentante e dal delegato);

2. perizia giurata **avente data antecedente a quella di presentazione della domanda**, che dovrà essere necessariamente redatta sulla base dello schema di cui all'ALLEGATO 2, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate o da realizzare, la finalità dell'intervento di miglioramento sismico ed in particolare che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento, e che tutte le opere siano ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati; essa deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia giurata dovrà altresì attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento di miglioramento sismico. La perizia giurata deve:

- descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato o da effettuare, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori anche presunta nel caso di miglioramento sismico da effettuare;
- attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato o sarà realizzato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;
- attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
- attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto o da raggiungere con

l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

3. in caso di interventi di miglioramento sismico già effettuati, copia del certificato di agibilità sismica definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti, ove necessario;
4. relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti o da conseguire e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' Allegato 4 del presente bando. La sezione di tale relazione, denominata "Descrizione dell'iniziativa" sarà soggetta a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
5. elaborati progettuali degli interventi realizzati o da realizzare e depositati;
6. attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori svolti, in caso di interventi già realizzati, e certificato di collaudo statico;
7. relazione asseverata, a firma del Direttore dei lavori controfirmata dall'impresa appaltatrice, relativa ai lavori non ispezionabili e/o verificabili, eseguiti secondo gli atti progettuali, contrattuali e contabili, approvati ed eseguiti a perfetta regola d'arte, in caso di interventi già realizzati;
8. formulari di smaltimento per la rimozione di materiali pericolosi o particolari demolizioni, per gli interventi già realizzati;
9. per gli interventi già effettuati (paragrafo 4.1) e rendicontati contestualmente alla domanda di contributo
 - il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento e le relative tabelle di sintesi su cui l'impresa chiede il contributo. Il rendiconto dovrà riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori per gli interventi già effettuati;
 - copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese

sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

- dichiarazione "de minimis", utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza.

D) EROGAZIONE NON CONTESTUALE DEL CONTRIBUTO

11.11 Le richieste di erogazione del contributo, non contestuali alla domanda, dovranno essere compilate esclusivamente tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono contenute sul sito internet www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. Le richieste dovranno essere sottoscritte esclusivamente da parte del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente o da soggetti delegati, ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. "Codice dell'amministrazione digitale" dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente,

11.12 La documentazione di spesa da presentarsi a saldo rigorosamente, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, dei cui contenuti verrà valutata la conformità con quanto ritenuto ammissibile in fase di concessione del contributo, deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a conferma dei requisiti di ammissibilità.

11.13 L'impresa dovrà inoltre trasmettere tramite l'applicativo web i seguenti documenti obbligatori:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente e del delegato (controfirmate digitalmente dal legale rappresentante e dal delegato);
- 2) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione dell'eventuale saldo del contributo, da comunicare solo nel caso di variazioni;
- 3) in caso di interventi di miglioramento sismico già effettuati, copia del certificato di agibilità sismica definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti, ove necessario;
- 4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro

coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' Allegato 4 del presente bando;

- 5) elaborati progettuali degli interventi depositati;
- 6) attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori svolti e certificato di collaudo statico;
- 7) relazione asseverata, a firma del Direttore dei lavori controfirmata dall'impresa appaltatrice, relativa ai lavori non ispezionabili e/o verificabili, eseguiti secondo gli atti progettuali, contrattuali e contabili, approvati ed eseguiti a perfetta regola d'arte;
- 8) formulari di smaltimento per la rimozione di materiali pericolosi o particolari demolizioni;
- 9) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento e le relative tabelle di sintesi su cui l'impresa chiede il contributo. Il rendiconto dovrà riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori per gli interventi già effettuati;
- 10) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

E) CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

11.14 Il CUP sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese ritenute ammissibili il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale o in altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

F) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

11.15 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato al precedente paragrafo **4. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**;
- dovranno rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente bando;

- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi;
- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere rendicontate con le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo;
- dovranno essere desunte dal prezzario regionale o altri prezzari ufficiali vigenti per i territori ammessi al beneficio, ove possibile.

G) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

11.16 Al fine del riconoscimento della loro ammissibilità, il pagamento delle spese dovrà avvenire tramite bonifico bancario/postale o altro mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

H) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA DELLE SPESE

11.17 La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse, è costituita esclusivamente dal bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. L'estratto conto costituisce documentazione obbligatoria. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento. La mancanza della sopra citata documentazione costituisce motivo di esclusione della relativa spesa dal contributo.

12. PROCEDURE, MODALITÀ DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 L'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata sono svolte all'interno dell'Area di Coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo", quale articolazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 e ss.mm.ii. del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, rispettando l'ordine di arrivo delle domande.

12.2 Per la valutazione delle caratteristiche tecnico e finanziarie, dei miglioramenti strutturali e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, della coerenza degli interventi

proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il Responsabile del procedimento si avvale di due Nuclei di valutazione, istituiti con Ordinanza Commissariale n. 45 dell'1 agosto 2016.

12.3 La valutazione dell'ammissibilità delle domande e delle caratteristiche tecniche finanziarie dell'intervento, verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di arrivo (validazione della domanda). Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o di respingere la domanda.

12.4 Le risposte delle imprese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono pervenire al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012), tramite l'applicativo web, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste da parte delle imprese, pena la mancata concessione/erogazione dei contributi totale o parziale, in relazione alla documentazione richiesta.

12.5 Entro 60 giorni dalla data di validazione della domanda, con appositi atti, si provvederà, nei limiti delle risorse stanziato, alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti ammissibili. I termini s'intendono sospesi qualora il Responsabile del procedimento riscontri la necessità di acquisire documentazione integrativa.

12.6 Qualora l'ammontare delle risorse disponibili risulti insufficiente a soddisfare le domande di contributo, ai fini della concessione, fatta salva la succitata priorità, si terrà conto della data e ora di inoltro (validazione) della domanda.

12.7 Con appositi atti, si provvederà:

- all'approvazione, concessione ed erogazione del contributo;
- all'approvazione dell'elenco degli eventuali interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di risorse;
- all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;
- agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

12.8 L'erogazione dei contributi avverrà, di norma, nel caso degli interventi già sostenuti al momento di presentazione della domanda, entro i 45 giorni successivi dalla data di adozione dell'atto di concessione.

12.9 In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.

12.10 Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare gli esiti delle procedure tramite l'applicativo web.

13. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

A) CONTROLLI

13.1 Il Commissario effettuerà controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi. Il Commissario si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia nella fase di istruttoria che nei tre anni successivi alla conclusione degli interventi, al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dal bando.

13.2 Il Commissario potrà, inoltre, effettuare, sia nella fase di istruttoria che nei tre anni successivi alla conclusione degli interventi, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'intervento agevolato (esempio: fatture e relative quietanze) o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per la concessione/erogazione del contributo.

13.3 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dei soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

B) REVOCHE

13.4 Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
- qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;
- qualora i requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione delle domande non vengano mantenuti nei tre anni successivi dalla data di concessione del contributo;
- per quanto riguarda gli interventi sugli immobili e l'obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell'immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, anche in caso di successivo trasferimento dell'immobile sia conseguente ad un cambio di proprietà dello stesso che conseguente ad un cambio di titolarità nella disponibilità del bene; per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l'utilizzo per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa. La data di completamento degli interventi indennizzati, dalla quale decorrono i termini sopra indicati, è la data del decreto commissariale di liquidazione del saldo.
- qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;
- qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente bando;
- qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore all'importo di € 4.000,00;
- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- in caso di dichiarazioni mendaci.

C) RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

13.5 I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla struttura del Commissario, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione

degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario.

14. VARIANTI ALL'INTERVENTO FINANZIATO

14.1 Sono ammesse eventuali varianti degli interventi finanziati. Nel caso di varianti sostanziali ai sensi della normativa vigente, queste verranno sottoposte alla valutazione ed approvazione del Nucleo di Valutazione; in ogni caso non sono possibili incrementi del contributo originariamente concesso.

15. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO

15.1 I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, attraverso posta elettronica certificata, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

16. RINUNCE AL CONTRIBUTO

16.1 Il beneficiario del contributo, nel caso si verificano fatti che siano contrari alle indicazioni contenute nella presente Ordinanza è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

16.2 In caso di rinuncia al contributo, il Commissario provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

17. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

17.1 Il Commissario, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

17.2 A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dal Commissario, in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti da questi prodotti.

17.3 I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dal Commissario, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del suddetto intervento.

18. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.L. N. 33/2013

18.1 Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

19. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

19.1 Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>.

È possibile inoltre contattare:

Sportello Ricostruzione Imprese:

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Numero verde 800 407 407

per l'utilizzo dell'applicativo web (Sfinge)

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Numero verde 800969817 – telefono 051 0701173 oppure tramite il form "Richiedi assistenza" presente a piè di ogni pagina di SFINGE

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

20.1 Il Responsabile della procedura "Istruttoria e concessione" è l'Ing. Mario Bruno Marino dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA

20.2 Il Responsabile della procedura "Liquidazione" è il Dott. Dario De Pascale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA

21. DISCIPLINA TRANSITORIA

21.1 In caso di contributi in corso di concessione od erogazione ai sensi delle Ordinanze n. 23/2013 e s.m.i., n.91/2013 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e n. 6/2018 e s.m.i. la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, come precedentemente fissati si intende d'ufficio riferita al 31 ottobre 2019 ed il termine per la presentazione della documentazione per l'erogazione del saldo si intende d'ufficio riferita al 31 gennaio 2020.

21.2 In caso di contributi già concessi ai sensi delle Ordinanze n. 23/2013 e s.m.i., n. 91/2013 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e n. 6/2018 e s.m.i. il beneficiario entro 60gg dalla pubblicazione della presente ordinanza potrà richiedere, come integrazione volontaria, il valore dell'IVA non recuperabile qualora in sede di domanda non sia stato specificato o sia stato indicato non correttamente o se siano cambiate le condizioni fiscali del beneficiario.